



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**composta dai Signori:**

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| - <b>Avv. Andrea CARANCI</b> | <i>Presidente</i>         |
| - <b>Avv. Andrea SEGATO</b>  | <i>Giudice componente</i> |
| - <b>Avv. Michele PIRO</b>   | <i>Giudice componente</i> |

riunitasi in data **24 gennaio 2022** in video-conferenza sulla piattaforma *Start-Leaf* per discutere e deliberare sul Reclamo presentato dal tesserato \*\*\*\*\* e dalla Rugby Udine Union SSD S.r.l. avverso la decisione n. 1/2021-2022 emessa in data 02-06/12/2021 dal Tribunale Federale, con l'assistenza del Segretario della Corte signora Barbara Zicchieri, alla presenza, in collegamento, del difensore dei reclamanti Avv. Francesco Silvestri, del Sostituto Procuratore Federale Avv. Flavio Cioccarelli, del Segretario della Procura Federale Avv. Beatrice Morabito, ha emesso la seguente

**DECISIONE n. 1 / S.S. 2021-2022**

§ § §

**RITENUTO IN FATTO**

Con la Decisione n. 1/s.s. 2021-2022 il Tribunale Federale - oltre ad assumere altre pronunce nei confronti di soggetti estranei al presente procedimento di appello - condannava il tesserato \*\*\*\*\* alla sanzione di mesi 15 di interdizione con decorrenza dal 16.11.2021 per violazione dell'art. 20, n. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FIR, aggravato ai sensi dell'art. 10 lett. b), e la Rugby Union Udine alla sanzione pecuniaria di € 500,00.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Quanto al primo, in accoglimento delle richieste della Procura Federale, considerata (in motivazione) l'applicabilità di attenuanti secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva (per *“aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari”*), ne sanzionava il comportamento tenuto all'interno del Centro di Formazione Permanente Under 19 di Treviso in data 10 maggio 2021 allorché, in concorso con altri atleti, percuoteva con una cinta altro giocatore ivi ospitato, al quale provocava evidenti segni sulla schiena, giudicati guaribili in cinque giorni, secondo quanto verbalizzato in sede di dimissioni dall'Ospedale di Treviso.

Comportamento aggravato, ai sensi dell'art. 20 n. 4 del Regolamento di Giustizia FIR, in quanto realizzato per motivi discriminatori, individuati dalla Procura, nell'atto di deferimento, come *“riconducibili all'età della parte offesa appartenente al millesimo 2004 e come tale tenuto, secondo gli incolpati, ad un comportamento di maggiore rispetto nei confronti degli atleti del millesimo precedente (2003)”*, nonché ai sensi dell'art. 10 lett. b) R.G. FIR, *“per aver indotto altri (#####) a violare le norme”*.

In motivazione, il Tribunale ha individuato il reclamante quale *“... il principale autore materiale del fatto oggetto di decisione”* salvo riconoscere in suo favore la ricorrenza della attenuante sopra richiamata, atteso che: *“Il ragazzo ... la sera che è avvenuto l'accaduto, ha informato immediatamente il suo allenatore assumendosi le proprie responsabilità, e accettando la sanzione costituita dalla assegnazione a lavori socialmente utili, che ha svolto sin da subito”*.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Quanto alla posizione della società Rugby Udine Union SSD S.r.l., la condanna è stata comminata in virtù della responsabilità oggettiva per fatto del proprio tesserato “... istituto rispetto al quale le società sono chiamate a rispondere di un comportamento sanzionabile ai sensi del RDG commesso dai propri tesserati, indipendentemente dall'elemento soggettivo (cioè dolo o colpa), bensì per il solo fatto che la condotta lesiva degli interessi e dei valori tutelati dalle norme di giustizia sportiva vengano poste in essere da agenti che l'ordinamento sportivo riconduce, tramite il tesseramento, alla sfera di vigilanza e controllo a soggetti terzi rispetto all'accadimento concreto, quali le rispettive società sportive”, giusta ratio che “... risiede nel dovere, in capo alle società sportive, di vigilare sul rispetto della normativa federale da parte dei propri tesserati, onde coadiuvare gli organi federali nell'assicurare il corretto leale svolgimento delle attività sportiva nell'ambito delle rispettive competizioni e manifestazioni”.

Il Tribunale, nella propria sentenza dà atto di aver appreso, alla riunione del 16 novembre 2021, che la società ebbe a schierare il giocatore nonostante avesse informalmente assicurato la Procura della sua sospensione dalle attività, ragione che pare aver giustificato, nell'alveo della motivazione, l'imputazione a titolo di responsabilità oggettiva del fatto del tesserato all'ente di appartenenza.

\*

Con unico atto di “Reclamo” hanno impugnato la decisione sia il tesserato \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* che la società Rugby Udine Union SSD a r.l.

In primo luogo, ne è stata affermata la nullità, “perché emessa in violazione del contraddittorio e per vizio e difetto di motivazione”.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

La parte si duole che il giudice federale non avrebbe tenuto conto del legittimo impedimento del difensore degli odierni reclamanti il quale, in data 15 novembre 2021, comunicò l'impossibilità a presenziare all'udienza del giorno successivo in quanto gravato da stato febbrile tale da avergli precluso, nella stessa mattinata, l'accesso al Tribunale civile di Pordenone.

Assume che il malessere gli avrebbe impedito anche la partecipazione da remoto, mediante collegamento telematico, disposto dal Tribunale FIR nonostante, nelle precedenti udienze, tale modalità fosse stata esclusa in quanto ritenuta incompatibile con il regolare svolgimento dell'udienza.

L'utilizzazione di criteri differenti per regolare situazioni identiche ed il mancato riconoscimento della sussistenza di legittimo impedimento del procuratore delle parti avrebbero comportato incoerenza ed ingiustizia della decisione e violazione della regolarità dell'intero processo.

In seconda battuta, viene assunta la nullità e, comunque, il vizio della decisione, per non essere state ammesse dal Tribunale le prove orali richieste dai reclamanti, senza aver neppure motivato le ragioni di tale esclusione.

Si lamenta che non sia stato consentito alla difesa di esaminare la parte offesa per dimostrare l'effettiva realtà dei fatti, e che non sia stata ammessa la escussione degli allenatori, dei responsabili del Centro di Formazione, degli psicologi e dirigenti in merito alle *“azioni poste in essere per prevenire i fatti contestati oltre che sulle circostanze del capo di incolpazione”*, in assenza di indicazione delle ragioni che il Tribunale avrebbe considerato per ritenere implicitamente superflue dette prove, il che costituirebbe ulteriore profilo di nullità della sentenza.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

In particolare, il fatto che i responsabili del Centro Formazione Permanente non avrebbero mai verificato anomali comportamenti prima di allora, il fatto che la “vittima” dell’episodio oggetto di contestazione, pur essendo estremamente forte, non abbia opposto resistenza, né abbia chiamato l’allenatore o terzi in proprio soccorso, non si sia espresso per far desistere gli incolpati, piuttosto che non si sia sottratta alla loro azione fuggendo fuori della stanza, rappresenterebbero una “chiave di lettura” idonea a ridimensionare la portata della vicenda, da inserirsi in un ambito di “scherzi reciproci” (così, nel Reclamo a pag. 7), in un contesto in cui l’episodio, così come non meglio precisati altri, ad esso evidentemente assimilabili, avvenivano su base volontaria senza che alcuno venisse obbligato con la forza a partecipare “*alle attività di squadra*” (il virgolettato è, nuovamente, tratto dal Reclamo).

L’assenza di conseguenze rilevanti sarebbe attestata dal fatto che il soggetto che ebbe a subire i colpi con la cinta abbia continuato ad allenarsi regolarmente ed a giocare presso il Centro di Formazione senza nessuna conseguenza, nonché a frequentare la scuola, sin dal giorno successivo.

La mancata segnalazione, prima di allora, di episodi di bullismo, anche da parte dello psicologo che segue gli atleti che soggiornano all’interno del Centro, renderebbe ragione del fatto che l’accaduto sarebbe da attribuire a una “*certa tensione nel gruppo*” generata dall’insufficiente impegno, durante gli allenamenti, da parte di colui che ebbe a subire, nella serata del 10 maggio 2021, gli atti violenti perpetrati dal gruppo di tesserati che vennero rinviati a giudizio, e non a motivi discriminatori riconducibili all’età.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Censurava, infine, una manifesta ingiustizia dell'entità della pena comminata all'atleta (15 mesi di interdizione), sia con riferimento alla data di decorrenza della sua applicazione che alla oggettiva entità, tenuto conto che le sanzioni applicate a carico dei co-incolpati che avevano patteggiato hanno avuto decorrenza dal dì del fatto e non, come nel caso di specie, dalla pubblicazione della sentenza, nonché relazione al fatto che, precedentemente, per un morso che aveva determinato il distacco del lobo di un orecchio di un avversario, in sede di appello, il soggetto individuato come responsabile era stato condannato a 12 mesi di squalifica e 12 mesi di interdizione, laddove, nella vicenda in esame si trattava di comportamenti dalle lievissime conseguenze, intervenute tra soggetti minorenni.

\*

In merito alla posizione della società sportiva di appartenenza, parte reclamante lamenta che ne sia stata disposta la condanna nonostante la Procura Federale avesse chiesto il proscioglimento, considerato che l'atleta era soggetto alla vigilanza della Federazione, i cui dirigenti assegnati al Centro di Formazione Permanente avevano assunto la responsabilità del comportamento dei ragazzi ivi collocati, evidenziando, altresì, che il fatto che la Rugby Udine abbia fatto giocare il tesserato \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* dopo che la ipotesi di patteggiamento era naufragata non avrebbe costituito comportamento censurabile, “... *non essendoci limitazioni in tal senso*”.

\*

La difesa concludeva chiedendo, in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e, in via subordinata, la riforma della decisione, con comminatoria, a



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

carico dell'atleta, di una sanzione più equa, con il proscioglimento della società, per non aver commesso il fatto.

In via istruttoria, insisteva per l'ammissione delle prove già articolate in primo grado.

\*\*\* \*\*

Nel corso dell'udienza del 24 gennaio 2022 la Corte d'Appello evidenziava, preliminarmente, un possibile difetto di procura per quanto concerne quella prodotta per conto della Rugby Union Udine, priva di riferimenti al potere di impugnare e, piuttosto, redatta in relazione ad attività tipiche del processo penale, a differenza di quella rilasciata dall'atleta, contenente espresso richiamo alla impugnazione della sentenza n. 01 ss. 2021/2022 del Tribunale FIR.

In merito, il difensore dai reclamanti riferiva di aver effettivamente richiesto nuova procura soltanto al tesserato signor \*\*\*\*\*, e di essere servito, quanto alla società, di quella ricevuta in occasione del procedimento di primo grado, riservando di regolarizzarne, ove necessario, il rilascio, nel prosieguo.

La difesa e la Procura Federale - che ha concluso per la conferma integrale della sentenza - hanno discusso il merito della impugnazione illustrando le rispettive posizioni.

\*

All'esito della Camera di Consiglio, la Corte d'Appello ha dato lettura alle parti il dispositivo della decisione, riservandosi il termine di 10 giorni per la pubblicazione della sentenza, che ha assunto in virtù dei seguenti

## MOTIVI DELLA DECISIONE



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Stante la pluralità dei diversi profili contenuti nel Reclamo in esame si reputa opportuna una trattazione separata degli stessi.

\*

Preliminarmente: inammissibilità del reclamo della Rugby Udine Union SSD S.r.l.

L'impugnazione risulta inammissibile, in carenza di valida procura in capo al difensore.

Il tenore di quella in atti non richiama in alcun modo il potere di impugnare la sentenza del Tribunale, in mancanza di qualsivoglia riferimento, anche generico o implicito, al relativo conferimento.

La carenza in parola non avrebbe potuto essere sanata, comunque, in tempi successivi alla data di scadenza del termine per impugnare, ormai ampiamente trascorso.

Solo per completezza, si osserva che le censure sollevate dalla società appellante circa la dedotta insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, in ragione della responsabilità oggettiva, non avrebbero trovato favorevole ingresso nella decisione, giusti i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia della Sport (*ex multis*, v. la Decisione 08.9.2015 n 42, secondo la quale, per l'affermazione della responsabilità oggettiva non rilevano profili che attengono ad eventuale *culpa in vigilando*, restando irrilevante l'impossibilità per la società di impedire in alcun modo il fatto dannoso o, addirittura, la mancanza di collegamento tra essa e l'autore del fatto).

\*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

Nel merito: sulla dedotta nullità della sentenza del Tribunale Federale.

La doglianza non coglie nel segno.

Le ragioni che avrebbero giustificato il legittimo impedimento del difensore, difatti, non sono state adeguatamente comprovate, in assenza di qualsivoglia documentazione medica atta a suffragare una effettiva impossibilità del patrono a partecipare all'udienza del 16 novembre 2021.

Inoltre, la disponibilità del Tribunale a collegare l'aula ed il difensore da remoto (come avvenuto in data odierna per evidenti ragioni legate all'esigenza di prevenire possibili contagi Covid, senza che la modalità in videoconferenza abbia generato doglianza di sorta) avrebbe consentito una adeguata trattazione e lo svolgimento della opportuna attività defensionale, in un contesto – quale il processo sportivo – nell'ambito del quale l'esigenza di solerte trattazione dei procedimenti disciplinari è particolarmente avvertita.

Nessuna disparità di trattamento per situazioni identiche, piuttosto un elastico e funzionale adattamento delle forme di partecipazione, al precipuo fine di consentire la massima partecipazione all'udienza di tutte le parti.

Pertanto, ritiene la Corte che il Tribunale bene abbia fatto a trattare il processo, senza che l'assenza del difensore del signor \*\*\*\*\* e della società Rugby Udine Union abbia inciso sulla sua validità.

\*

Su rigetto implicito delle istanze istruttorie formulate dalla difesa degli incolpati.

Il Tribunale Federale ha definito il giudizio sulla base della documentazione prodotta all'esito della attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale, che ha con lodevole dispendio di energie sentito tutti i protagonisti della vicenda.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

È la stessa difesa reclamante a riconoscere alla mancata ammissione delle prove richieste la natura di rigetto implicito; sebbene debba darsi atto che il punto avrebbe meritato una adeguata motivazione, può dirsi – con ciò emendando la carenza lamentata – che le circostanze che la difesa avrebbe inteso dimostrare non avrebbero avuto rilievo ai fini della decisione.

Nel caso di specie, anche ammesso per ragioni meramente dialettiche che la sorveglianza dei responsabili del Centro di Formazione presso cui si sono svolti i fatti in esame sia stata carente, vero è che i comportamenti che sono stati portati all'attenzione del Tribunale costituiscono fonte di responsabilità autonoma in capo ai loro autori, pienamente consapevoli del relativo disvalore, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che contraddistinguono la pratica sportiva ed, in particolare, lo spirito del rugby.

Per quanto concerne la posizione dell'incolpato, egli certamente sapeva, o comunque avrebbe dovuto sapere che l'azione di infierire su di un compagno con una cinghia – fosse per “punirlo” per lo scarso impegno agonistico, piuttosto che per affermare la propria posizione di “superiore” per ragioni anagrafiche – è totalmente al di fuori dal contesto di ammissibilità e liceità che devono caratterizzare i rapporti tra compagni di squadra.

L'accadimento storico dei fatti è emerso dal materiale messo a disposizione del Tribunale all'esito dell'attività di indagine che ha preceduto il rinvio a giudizio; lo stesso non è stato oggetto di contestazione, avendo anzi lo stesso signor \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* riconosciuto, nella immediatezza, la propria responsabilità.

In altri termini, che la “vittima” dell'episodio avrebbe potuto reagire, allontanarsi, chiamare in soccorso terzi, richiedere l'intervento dei responsabili del



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Centro, non modifica la situazione né “alleggerisce”, anche ove dimostrato positivamente, il quadro alla luce del quale deve essere sanzionato il comportamento del predetto autore, così come degli altri compartecipi che hanno preferito accordarsi tramite patteggiamento, ovvero hanno dato acquiescenza alla sentenza di condanna.

La decisione reclamata non evidenzia profili di travisamento per effetto dei quali le conseguenze del fatto possano essere state ritenute più gravi di quanto sono effettivamente state; nessuna illazione circa conseguenze del fatto diverse e/o ulteriori a quelle evidenziate *per tabulas* emerge che sia stata posta a fondamento della decisione di primo grado che, pertanto, risulta immune da vizi.

\*

*Sulla misura della sanzione a carico del signor \*\*\*\*\**

Meno convincente, al contrario, appare l'affermazione della responsabilità dell'incolpato secondo quanto disciplinato dall'art. 20 n. 4 del Regolamento di Giustizia (“*I tesserati devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche*”), che è stata riconosciuta nella sentenza *a quo* con riferimento al comportamento contestato.

Ritiene la Corte d'Appello che il fatto costitutivo costituente il presupposto dell'applicazione del capo in parola avrebbe necessitato di più rigorosa prova.

Le dichiarazioni concernenti i motivi che avrebbero indotto all'azione oggetto di valutazione disciplinare in capo al reclamante non appaiono univocamente chiare, in particolare, dall'istruttoria svolta non risulta in termini adeguatamente comprovati che la “spedizione” cui partecipò il signor \*\*\*\*\* fosse determinata da



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

intenti discriminatori legati ad insubordinazione da parte di un appartenente al millesimo inferiore, piuttosto che ad una "punizione" per lo scarso impegno, sfociata in eccesso di ingiustificabile violenza che avrebbe seguito all'atteggiamento irridente (secondo la non condivisibile indicazione dell'aggressore) della vittima, piuttosto che a precedenti attriti tra i protagonisti.

La specificità della violazione avrebbe, come sopra evidenziato, necessitato di una più approfondita verifica, tramite escussione nel contraddittorio dei soggetti coinvolti, in qualità di incolpati, vittima, testimoni.

Perdurante il dubbio, la decisione di questa Corte ("pro reo") è di non considerarla applicabile al caso in esame.

\*

Piuttosto, appare meritevole evidenziare, e condividere, quanto affermato dalla Procura Federale nelle proprie note a verbale depositate in occasione della udienza del 16 novembre 2021, allorquando - dopo aver evidenziato che il ragazzo "ha ammesso la sua responsabilità cercando di giustificarsi dichiarando che dopo che @@@@ aveva sferrato i primi colpi ... ##### stava ridendo e guardandomi in faccia, mi chiedeva se avevo finito. Questo mi ha fatto perdere il controllo e l'ho colpito due volte con la cintura che avevo tolto ad @@@@. A causa dell'arrabbiatura l'ho colpito applicando più forza di quella che avrei voluto dare. Non sono una persona cattiva, ma in quell'occasione mi rendo conto di aver perso il controllo" - ha rappresentato che: "... deve essere considerato il pericolo che una sanzione più severa possa allontanare il ragazzo dal mondo del rugby facendogli perdere l'assistenza, il sostegno che sta ricevendo dalla propria società, oltre che l'opportunità che, proprio attraverso il rugby, possa essere presto inserito in onesti



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

*contesti lavorativi locali. \*\*\*\*\* è sicuramente una persona "difficile" proveniente da un contesto sociale difficile e, anche per questa ragione, deve essere aiutato attraverso una sanzione che non lo allontani dal rugby, l'unica realtà nella quale, fino ad ora, ha trovato tutela. Lo spirito del nostro sport, d'altronde, impone di aiutare, in campo come fuori, chi potrebbe trovarsi in condizioni di difficoltà."*

\*

Nelle medesime note, la Procura Federale poneva in risalto la difficoltà e la complessità di valutare le condotte, così come di individuare la pena "giusta" da chiedere affinché questa possa avere una funzione educativa per l'incolpato e possa, allo stesso tempo, costituire un valido monito per tutto il movimento rugbistico al fine di prevenire il verificarsi di analoghi comportamenti vessatori e violenti.

In disparte ogni considerazione circa la legittimità di incrementare la misura della sanzione per finalità di carattere "educativo" per l'intero sistema - criterio di commisurazione, peraltro, in determinate circostanze non estraneo allo stesso mondo del rugby internazionale - della quale, peraltro, non vi è traccia nella motivazione del Tribunale, la Corte d'Appello, condividendolo appieno, ritiene di dover applicare il principio espresso dalla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 3 del 2 dicembre 2014, la cui massima recita: *"La valutazione della sanzione irrogata all'atleta non può prescindere dalla considerazione della circostanza relativa alla minore età del soggetto da giudicare, stante la posizione di tutela assunta dall'ordinamento nei confronti dei minorenni, quali soggetti ancora in formazione e alla ricerca della propria identità. In questo senso, deve essere richiamato il rapporto tra la funzione rieducativa della pena,*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

*affermato dall'art. 27, comma 3, Cost., e la protezione che l'ordinamento accorda all'infanzia e alla gioventù, ai sensi dell'art. 31, comma 2, Cost.”.*

\*

Per tutte le ragioni sopra espresse, conclusivamente, confermata l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva ed assolto il reclamante dalla contestazione mossa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 20 n. 4, del Regolamento di Giustizia FIR; considerata, infine, l'opportunità di conciliare la funzione sanzionatoria (per fatti, comunque, di oggettiva gravità) con quella rieducativa, considerata la minore età del reclamante al momento del fatto e l'“obbligo” dell'ordinamento sportivo di tutelarne, fin dove possibile, le *chance* di una adeguata formazione e sana crescita, cui la ripresa dell'attività sportiva al termine del periodo di interdizione potrà essere funzionale, la Corte d'Appello ha rideterminato la pena nella misura finale indicata in dispositivo.

\*

**P.Q.M.**

la Corte Federale d'Appello, ogni diversa istanza disattesa, ridetermina la sanzione a carico del tesserato signor \*\*\*\*\* nella misura di nove mesi di interdizione.

Così decisione nella Camera di Consiglio del 24.01.2022.

(F.to) *Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.*

(Avv. Andrea Caranci)

**La presente copia, destinata alla pubblicazione sul sito federale, è conforme all'originale salvo che per l'oscuramento dei nomi dei tesserati, alcuni dei quali minorenni.**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 31/01/2022

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY **Corte Federale di Appello**  
**Il Segretario**  
F.to **Barbara Zicchieri**

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italcico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213175  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it

PUBBLICATA 14

31/01/2022